



COMUNE DI LUINO

Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 230 IN DATA 28/12/2010

OGGETTO: PERSONALE DIPENDENTE. RELAZIONI SINDACALI. INDIRIZZI PER LA DEFINIZIONE DELLE INTESE ATTUATIVE PER GLI ANNI 2010 -2013.

L'anno duemiladieci, addì ventotto del mese di dicembre alle ore 18:45, nella solita sala delle adunanze del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dallo Statuto, si è riunita la Giunta comunale.

Intervengono i Signori:

<u>COGNOME E NOME</u>	<u>QUALIFICA</u>	<u>PRESENZE</u>
PELLICINI Avv. Andrea	SINDACO	SI
COMPAGNONI Dr. Franco	VICE-SINDACO	NO
TALDONE Dr. Giuseppe	ASSESSORE	SI
BAROZZI Geom. Alessandro	ASSESSORE	SI
CASTELLI Dott. Piermarcello	ASSESSORE	SI
MIGLIO Alessandra	ASSESSORE	SI
SGARBI Rag. Dario	ASSESSORE	SI
PRESENTI: 6		ASSENTI: 1

Partecipa all'adunanza con le funzioni attribuite dalle sopracitate normative: IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Francesco TRAMONTANA.

Il Sindaco Avv. Andrea Pellicini, assume la presidenza e riconosce la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: PERSONALE DIPENDENTE. RELAZIONI SINDACALI. INDIRIZZI PER LA DEFINIZIONE DELLE INTESE ATTUATIVE PER GLI ANNI 2010 - 2013.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che da attuazione alla Legge Delega 4 marzo 2009, n. 15;

VISTO l'articolo 7, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, a mente del quale "Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese";

VISTO, l'articolo 40, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 54 del d.lgs. n. 150 del 2009, a mente del quale "La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'art.45, comma 3.";

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 133 del 13/07/2010 a mezzo della quale la Giunta Comunale ha disposto la nomina della Delegazione Trattante di Parte Pubblica;

ATTESA la necessità di dettare indirizzi per la definizione delle intese attuative per gli anni 2010 - 2013;

CONSIDERATO che, in proposito, la Giunta Comunale nel dettare i propri indirizzi in materia di contrattazione decentrata non può non tener conto delle recenti innovazioni legislative, tra le quali, in particolare, ci si riferisce al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che dà attuazione alla Legge Delega 4 marzo 2009, n. 15 (c.d. Riforma Brunetta) ed al D.L. 78/2010 convertito con la Legge 122/2010;

VISTA in proposito la Circolare 13 maggio 2010, n. 7 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, avente ad oggetto "Contrattazione integrativa. Indirizzi applicativi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150";

DATO ATTO che, a prescindere dalle questioni interpretative dianzi riassunte in materia di tempi e termini di applicazione della c.d. "Riforma Brunetta", di cui si dirà in prosieguo, assumono particolare rilievo anche le ulteriori precisazioni operate dalla Funzione Pubblica, con la sopra richiamata Circolare, in ragione delle quali: «le nuove norme del d.lgs. n. 150 del 2009, chiariscono:

a) che e' necessario rispettare il principio di corrispettività ex articolo 7, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, ai sensi del quale "Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese";

b) che la contrattazione collettiva integrativa e' tenuta ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, come innovato dall'articolo 57, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 150 del 2009. Quest'ultimo, a sua volta, stabilisce che ogni trattamento economico accessorio deve derivare dalla remunerazione della performance individuale; dalla performance organizzativa, con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione; dall'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute. Si tratta di vincoli, nella gestione delle risorse per i trattamenti accessori, che debbono esplicitamente essere rispettati in sede di contrattazione integrativa;

c) che la contrattazione collettiva destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato (articolo 40, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, come novellato dall'articolo 54 del d.lgs. n. 150 del 2009 ed articolo 19, comma 6, di quest'ultimo decreto).» (Funzione Pubblica - Circolare 7/2010).

ATTESO che l'articolo 40, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 54 del d.lgs. n. 150 del 2009, «ribadisce innanzitutto il carattere di "doverosità" della contrattazione integrativa, ma anche la sua "fisiologica" finalizzazione all'obiettivo del conseguimento di "adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici".» (Funzione Pubblica - Circolare 7/2010);

RICHIAMATO quanto disposto dal D.L. 78/2010 convertito con la legge 122/2010;

DATO ATTO che le predette norme, rispettivamente, incidono, per quanto attiene la c.d. Riforma Brunetta, tra le altre, sulle materie e sulle procedure della contrattazione collettiva nazionale e decentrata, nonché, avuto riguardo al d.l. 78/2010, dispongono in materia di spesa del personale della p.a. ponendo importanti limitazioni sia in punto di utilizzo delle risorse destinate alle politiche del personale dipendente sia in merito alla contrattazione collettiva;

ATTESO che in particolare, non è di facile decifrazione, ed ha formato oggetto di dibattito sia in dottrina sia in giurisprudenza, la questione afferente tempi e termini di applicazione della c.d. "Riforma Brunetta";

DATO ATTO che, in proposito, secondo un sin qui costante orientamento giurisprudenziale, formatosi nelle corti di merito (Tribunale di Torino, Sez. Lavoro, Decreto 2 aprile 2010; Tribunale di Pesaro, Sez. Lavoro, ordinanza 10 luglio 2010; Tribunale di Salerno, Sez. Lavoro, decreto 18 luglio 2010, Tribunale di Trieste, sez. lavoro, decreto 5 ottobre 2010) la c.d. "Riforma Brunetta" troverà piena applicazione solo in seguito del recepimento degli indirizzi e dei principi ivi dettati da parte della contrattazione collettiva nazionale di lavoro;

CONSIDERATO che, in particolare, le succitate pronunce giurisprudenziali, attengono aspetti quali il potere unilaterale di auto-regolamentazione ex art.40, comma 3 ter ex D.Lgs. 150/2009 del datore di lavoro avuto riguardo, soprattutto, alla materia dell'organizzazione degli uffici e dei servizi;

ATTESO che, diversamente, parte della dottrina dissente dall'anzidetto orientamento giurisprudenziale, affermando sul punto che "Non pare potersi aderire a questa impostazione (ndr quella delle corti di merito), non solo perché si ritiene che sin dall'entrata in vigore della riforma c.d. Brunetta i c.c.n.l. dovevano ritenersi etero-integrati attraverso le previsioni di legge, ma anche perché l'obbligo di adeguamento dei contratti integrativi nasce con la riforma, nel senso che sarebbe sicuramente illegittimo un contratto integrativo sottoscritto dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 150 del 2009 che non rispettasse il nuovo riparto tra fonte unilaterale e negoziale, destinando alla contrattazione materia da questa espunta" (A. Zilli "Le relazioni sindacali negli enti locali post riforma Brunetta" - Il Lavoro Nelle Pubbliche Amministrazioni n.3-4/2010 pag.645 - Giuffrè Editore);

CONSIDERATO che, per quanto qui rileva, ossia in sede di formazione degli indirizzi per la contrattazione decentrata, pare doveroso ribadire il rispetto dell'anzidetto riparto tra fonte unilaterale e negoziale, e ciò, in particolare, in relazione agli aspetti inerenti la macro e la micro organizzazione e le potestà gestionali dirigenziali;

DATO ATTO, altresì, che sia il dato letterale normativo sia le autorevoli interpretazioni intervenute sul punto, in particolare ci si riferisce alla già citata Circolare 7/2010 del Dipartimento della Funzione pubblica, consentono, seppure con qualche incertezza, di superare le anzidette difficoltà interpretative;

RICORDATO che, in proposito, l'art. 65 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 letteralmente dispone "1. Entro il 31 dicembre 2010 le parti adeguano i contratti integrativi decentrati alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto", precisando al comma 4 che "Relativamente al comparto regioni e autonomie locali, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto dall'art. 30, comma 4";

CONSIDERATO che lo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che "I termini su indicati (n.d.r. art. 65 commi 1 e 2), di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 65, sono posticipati, rispettivamente, al 31 dicembre 2011 ed al 31 dicembre 2012, per le amministrazioni dell'attuale comparto Regioni ed autonomie locali nonché - ai sensi del combinato disposto degli articoli 16, 31, comma 2, e 65, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2009 - del Servizio sanitario nazionale. » (Funzione Pubblica - Circolare 7/2010)

CONSIDERATO, altresì, che appare rilevante sul punto qui dibattuto (termini e tempi di applicazione della c.d. "Riforma Brunetta") il chiarimento operato dalla succitata circolare ministeriale in forza della quale mentre trovano immediata applicazione le disposizioni in punto di adempimenti in materia di trasparenza (pubblicazione relazione tecnico finanziaria ed illustrativa) di controlli e sanzioni, troveranno graduale applicazione le disposizioni di cui al titolo III (premi e merito) in uno a quanto disposto dall'art. 40, comma 3 bis e 45 del d. lgs. 150/2009:

ATTESO che in ragione di quanto precede vi è la volontà da parte del Comune di Luino di orientare sin d'ora la contrattazione nella direzione della massima selettività e premialità, peraltro nel rispetto di quanto già disposto dall'art. 7, comma 5 del d.lgs. n. 165 del 2001;

CONSIDERATO che, come già evidenziato, la contrattazione decentrata risulta influenzata non già e non solo dalla c.d. "Riforma Brunetta" bensì limitata e vincolata anche per effetto delle disposizioni dettate dal decreto legge 78/2010 così come convertito dalla legge 122/2010 e ciò avuto riguardo alla seguente disposizione da cui discendono i correlativi sotto indicati effetti:

- l'art. 9, comma 2, per effetto del quale viene fissato un limite massimo al trattamento economico sia complessivo che individuale ragione per la quale lo stesso non potrà eccedere, a livello complessivo il relativo importo registrato nell'anno 2010;
- l'art. 9, comma 2 bis, in forza del quale, nel triennio 2011-2013, il trattamento accessorio non potrà eccedere quello del 2010;
- l'art. 9, comma 17, che dispone il blocco per il triennio 2010/2012 delle «procedure contrattuali e negoziali», tra le quali come meglio si preciserà in seguito deve intendersi ricompresa anche la contrattazione decentrata;
- l'articolo 14, comma 7, che ha riscritto l'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) confermando l'obbligo di riduzione della spesa di personale, obbligo da rispettarsi anche attraverso la riduzione delle risorse per le politiche di sviluppo ed incentivazione del personale la ove dispone alla lettera c) il "contenimento della dinamiche di crescita della contrattazione decentrata";

ATTESO che si ritiene che il riferimento operato dal legislatore all'art. 9, comma 17 alle «procedure contrattuali e negoziali» si debba intendere nella sua più ampia accezione e, quindi, non limitato alla sola contrattazione collettiva nazionale bensì esteso anche ai contratti collettivi decentrati integrativi;

DATO ATTO che in ragione della predetta interpretazione estensiva, nell'arco temporale 2010/2012, continuerà ad applicarsi, per quanto possibile, l'ultimo contratto decentrato

stipulato, ossia il Contratto Decentrato del 10/11/2009 ed i contratti integrativi precedenti in quanto richiamati e purché - e nelle sole parti- non configgenti con le disposizioni di cui alla c.d. "Riforma Brunetta";

CONSIDERATO che il c.d. blocco della contrattazione decentrata di cui si è dianzi fatta menzione non si ritiene debba estendersi alle modalità di utilizzo ex art. 17 delle risorse di cui all'art. 15 del CCNL 1.4.1999 la cui determinazione è demandata dall'art. 4 del predetto CCNL con cadenza annuale alla contrattazione decentrata stessa;

DATO ATTO che occorre a tal fine dettare indirizzi al solo fine di consentire lo svolgersi della contrattazione per gli aspetti di ripartizione delle risorse decentrate;

ATTESO che tali indirizzi non potranno che essere orientati, come già dianzi argomentato, per quanto concerne l'incentivazione alla produttività, alla massima selettività e meritocrazia, nonché alla remunerazione sia delle differenti responsabilità giuridiche e gestionali ed altresì sia della particolari modalità o condizioni di erogazione della prestazione lavorativa, ossia per la retribuzione delle diverse forme di indennità previste dalla contrattazione decentrata;

CONSIDERATO altresì che la Ragioneria Generale dello Stato è intervenuta, con Circolare Prot. N. 0096618 del 16/11/2010, in merito alla necessità di provvedere al recupero delle risorse aggiuntive disposte dall'art. 4 del CCNL Regioni Autonomie Locali del 31.7.2009 in ragione di quanto statuito dall'art.9, comma 4 del d.l. 78/2010 convertito con la legge 122/2010 a mente del quale "I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati";

ATTESO che nel caso di specie il Comune di Luino ha sottoscritto l'accordo decentrato in data 13/11/2009 (deliberazione Giunta Comunale n° 231/2009) mentre ha disposto l'erogazione dei compensi solo in data 27 luglio 2010 con ciò rientrando nelle condizioni indicate dalla Ragioneria Generale dello Stato;

DATO ATTO che sebbene le succitate eppure autorevoli indicazioni interpretative dell'art.9, comma 4 del d.l. 78/2010 suscitino qualche perplessità (assumendo rilievo in ragione delle stesse non tanto la data in cui è sorta l'obbligazione, antecedente all'emanazione della norma di legge in questione, bensì la data dell'adempimento della predetta obbligazione, ossia il termine di pagamento degli importi dovuti) il Comune di Luino intende uniformarsi alle stesse, disponendo il recupero degli importi, detraendo gli stessi dai fondi ex art. 15 CCNL 1.4.1999 relativi agli anni 2011, 2012 e 2013;

ATTESO che è emersa la richiesta da parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di adeguare l'ammontare del c.d. "buono pasto" ai sensi dell'art. 46 del CCNL 14.9.2000;

CONSIDERATO che tale richiesta, che in se appare ragionevole atteso il valore contenuto del predetto titolo confermato con il contratto decentrato dell'aprile 2008 (quadriennio 2006_2009), potrà essere oggetto di contrattazione solo a condizione che non vada a costituire ragione di complessivo incremento della spesa per il personale dipendente;

ACQUISITO il parere favorevole ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, espresso dal Dirigente Responsabile del Settore Affari Istituzionali, Legali e Sviluppo Organizzativo in ordine alla regolarità tecnica

DATO ATTO della propria competenza in materia ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. **DI DETTARE** i seguenti indirizzi vincolanti per la delegazione trattante di parte pubblica, in punto di contrattazione decentrata, per gli anni 2010-2012:
 - l'incentivazione alla produttività, deve essere orientata alla massima selettività e meritocrazia, le risorse decentrate dovranno altresì remunerare sia le differenti responsabilità giuridiche e gestionali sia le particolari modalità o condizioni di erogazione della prestazione lavorativa, mediante le diverse forme di indennità previste dalla contrattazione decentrata;
 - le intese raggiunte dovranno rispettare i limiti ed i vincoli in materia di finanza pubblica con particolare riguardo a quanto previsto in punto di spesa per il personale dipendente, anche avuto riguardo ad elementi accessori quali il c.d. "buono pasto".
2. **DI DARE ATTO** che nel corso dei prossimi anni (2011-2012) la Giunta detterà più puntuali indirizzi anche in relazione alla piena vigenza della c.d. Riforma Brunetta (D.Lgs. 150/2009) in particolare avuto riguardo al Titolo III (premi e merito) anche alla luce degli adeguamenti normativi di prossima adozione in materia di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
3. **DI TRASMETTERE** il presente atto alle organizzazioni sindacali in ossequio ai vigenti obblighi informativi.

Successivamente,

L A G I U N T A C O M U N A L E

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito, al fine di poter procedere tempestivamente alla definizione delle intese attuative con le organizzazioni sindacali senza turbare il clima organizzativo all'interno dell'Ente, con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

DI RENDERE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Avv. Andrea Pellicini)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco TRAMONTANA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data 19 gennaio 2011 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Luino, lì 19 gennaio 2011

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
Dott. Romano NICLODI

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Luino, lì _____

Comune di Luino